









afferisce, ciò non fossaltro che per l'espressa previsione di cui all'art. 186 bis disp att cpc. Non v'è chi non veda che, anche qualora si volesse aderire a tale farraginoso e contorto percorso, ne verrebbe gravemente violato lo stesso principio costituzionale della celerità del processo per non parlare dello stravolgimento del dettato normativo. Le considerazioni che precedono sono peraltro tanto più fondate quanto più si abbia riguardo alla non necessità di ricorrere al percorso introdotto dalla citata giurisprudenza di legittimità in presenza di ben altri e ben più coerenti e strutturali rimedi che l'ordinamento pone a disposizione delle parti. Si intende in particolare, infatti, far riferimento non solo alla possibilità per la parte interessata di proporre nei confronti dell'attività di vendita del giudizio di divisione endoesecutiva una autonoma azione di nullità da attivarsi in sede di giudizio ordinario a mezzo di un autonomo e separato atto introduttivo ma anche alla possibilità, in maniera probabilmente ancora più coerente, di dedurre, invece, la questione, che si pretende di sollevare a mezzo di ricorso in opposizione, quale motivo di appello nell'ambito dell'impugnazione della sentenza che conclude il giudizio di divisione endoesecutiva.

E' appena il caso di osservare, peraltro, che in questo come in casi consimili, sarebbe ben più opportuno che la giurisprudenza, in luogo di adottare interventi interpretativi di natura sostanzialmente normativa, prendesse atto, se ravvisati, di eventuali vuoti normativi o di insormontabili questioni di inapplicabilità delle norme vigenti,





al fine di sollecitare l'attenzione del legislatore. Legislatore che, peraltro, fra i tanti interventi disorganici sulla struttura del codice di rito civile, ben potrebbe affrontare la questione di riportare pienamente ed esclusivamente all'interno del processo di espropriazione immobiliare le questioni inerenti il pignoramento di beni in comproprietà tra il debitore esecutato ed un terzo non debitore, prevedendo non già l'introduzione del giudizio di divisione ex art. 600 e seguenti ma una specifica ipotesi di divisione endoesecutiva da attuarsi a cura e sotto la direzione dello stesso giudice dell'esecuzione con evidente risparmio di tempi e costi per le parti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc come proposto.

5

Manda la Cancelleria.

Nocera Inferiore, 20/01/2022

Il G.I.

Dr. Luigi Bobbio

Il documento è stato generato automaticamente dal sistema di gestione dei processi. Per informazioni e assistenza, visitate il sito www.ilcaso.it

